REGOLAMENTO (CE) N. 2376/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1999
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1835/1999 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

(2) il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

(3) in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

(4) è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Consiglio e del Parlamento europeo [4];

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1999.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 224 del 25.8.1999, pag. 5.
[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[4] GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Preparazione alimentare congelata costituita da una piccola palla di carne, avvolta nella pasta, aperta alla base, con una parte di gamberetto che fuoriesce dalla parte opposta. La pasta ricopre una miscela cotta di carne di pollo, pezzi di cipolla, spezie e la parte restante del gamberetto. La composizione del prodotto è la seguente (% in peso): — carne di pollo 48,2 — gambaretto 13,3 — cipolla 9,7 — pasta 28,8 Il prodotto è atto alla consumazione dopo essere stato fritto nell'olio o in una materia grassa.	1602 32 30	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dal testo della nota complementare 2 del capitolo 16, della nota 1a) del capitolo 19, nonché dal testo dei codici NC 1602, 1602 32 e 1602 32 30. Il prodotto è da considerare una preparazione di carne ricoperta da un sottile strato di pasta ai sensi delle note esplicative del SH, codice 1602, paragrafo 2, punto 3).